

SCHEMA DI CONTRATTO

Servizio di prestazioni diagnostiche con Risonanza Magnetica e fornitura in locazione di tomografo con intensità di campo pari a 1,5T, di apparecchiature amagnetiche ancillari con servizi ed opere accessorie per la S.C. Radiologia del P.O. di Borgomanero

CIG 795675491C

TRA

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE NO con sede legale in Novara, viale Roma n. 7, P. I.V.A. 01522670031, in persona del _____, _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, dotato del potere di rappresentanza legale dell'A.S.L. NO (di seguito nominata, per brevità, anche "*Committente*") ai sensi dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione n. ____ del ____/____/____

E

LA DITTA _____ con sede legale in Via _____, CF/P IVA _____, legalmente rappresentata dal _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____, domiciliato per la carica presso la sede legale della impresa, in qualità di _____ come si evince dal certificato della Camera di Commercio che forma parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato

PREMESSO

- che l'Amministrazione dell'A.S.L. NO nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore a cui affidare l'esecuzione del servizio di prestazioni diagnostiche con Risonanza Magnetica e la fornitura in locazione di tomografo con intensità di campo pari a 1,5t, di apparecchiature amagnetiche ancillari con servizi ed opere accessorie, mediante gara europea a procedura aperta, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m. (di seguito denominato Codice), da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- che il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. XX del XX/XX/XX e sulla GUUE GU/S XXX del XX/XX/XX;
- che con determinazione n. XX del XX/XX/XXX l'Amministrazione dell'ASL NO ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l'appalto in favore di _____;
- che la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice;
- che l'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato "**Fornitore**") è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;
- che è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 32, comma 9, del Codice;
- che il Fornitore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Ditta ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, in esecuzione ai citati provvedimenti tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1) Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica (_____) e offerta tecnica (_____), il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. (Codice) e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle linee guida di attuazione adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- d) dal codice di comportamento dei dipendenti dell'A.S.L. NO.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'A.S.L. NO, il Fornitore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'A.S.L. NO prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dall'A.S.L. NO.

Art. 2) Oggetto dell'appalto

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di beni e servizi da effettuarsi presso la S.C. Radiologia del P.O. di Borgomanero e comprende quanto di seguito meglio esplicitato:

- A. fornitura in noleggio "chiavi in mano" di una diagnostica tomografica a risonanza magnetica, dotata degli accessori, delle attrezzature ancillari e degli arredi a completamento;
- B. progettazione, direzione ed esecuzione di tutti i lavori edili, elettrici, impiantistici, protezionistici e di sicurezza necessari all'installazione ed al corretto funzionamento, compresa la manutenzione ordinaria/straordinaria per tutta la durata del contratto;
- C. fornitura in noleggio temporaneo, per il solo tempo di fermo attività intercorrente tra lo smontaggio dell'attuale sistema RM ed il collaudo della nuova apparecchiatura, di una risonanza magnetica mobile con intensità di campo di 1,5T, completa degli accessori, delle attrezzature ancillari e degli arredi tecnici necessari all'esecuzione, diagnosi e refertazione degli esami;
- D. prestazioni diagnostiche con risonanza magnetica, comprendenti:
 - attività accessorie, complementari, preparatorie e di supporto necessarie all'esecuzione e refertazione degli esami di RM;

- formazione e tirocinio del personale sanitario dell'A.S.L. NO;
- attività amministrative e di supporto a quella specialistica;
- fornitura delle apparecchiature e del materiale di consumo;
- mezzi di contrasto, CD, ecc.;

E. assistenza tecnica "full risk all inclusive" di tutte le apparecchiature previste nel presente appalto, per tutta la durata del contratto, necessarie per mantenere in efficienza la struttura.

Per la descrizione dettagliata dei citati beni e servizi si rinvia alle previsioni di cui al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

La Committente, come sopra rappresentata, affida in appalto l'esecuzione del servizio di prestazioni diagnostiche con Risonanza Magnetica e della fornitura in locazione di tomografo con intensità di campo pari a 1,5t, di apparecchiature amagnetiche ancillari con servizi ed opere accessorie, alla Ditta _____ la quale, a mezzo del _____ accetta.

Art. 3) Durata

La durata contrattuale è fissata in mesi 72 (settantadue) a decorrere dalla data del xx/xx/xxxx.

L'avvio dell'appalto sarà attestato da apposito verbale firmato dalle parti.

Il contratto potrà essere rinnovato, alle medesime condizioni, fino ad ulteriori mesi 24 (ventiquattro), su comunicazione scritta dell'A.S.L. NO almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto originario.

L'A.S.L. NO ai sensi dell'art. 106 co. 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'A.S.L. NO.

Art. 4) Importo contrattuale

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2), viene determinato, per la durata di 72 (settantadue) mesi, in € _____ (_____), IVA esclusa.

A tale importo va aggiunto il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, pari a € 400,00 (quattrocento/00), I.V.A. esclusa.

Pertanto, l'importo contrattuale complessivo, I.V.A. e oneri per la sicurezza compresi, è pari a € _____ (_____).

Lo sconto percentuale relativo al Tariffario Regionale, previsto per il servizio di prestazioni diagnostiche con Risonanza Magnetica, è pari al _____% (_____ per cento), I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi.

Il canone mensile relativo alla fornitura in locazione di tomografo con intensità di campo pari a 1,5t, di apparecchiature amagnetiche ancillari con servizi ed opere accessorie è pari a € _____ (_____), IVA ed oneri per la sicurezza esclusi.

I prezzi di aggiudicazione devono restare fissi ed invariati per tutta la durata dell'appalto.

Art. 5) Condizioni dell'appalto e limitazione della responsabilità

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle medesime o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme, anche secondarie, vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e dagli atti e documenti in esso richiamati.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell'offerta presentata in sede di gara.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Il Fornitore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'A.S.L. NO e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

Il Fornitore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla Committente e/o da terzi.

La presenza nei luoghi di lavoro del personale di direzione e sorveglianza dell'A.S.L. NO, presenza che potrà essere anche saltuaria, non esonera in alcun modo il Fornitore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione delle prestazioni; ciò dal momento che l'obbligazione contrattuale del Fornitore è quella della corretta completa e puntuale esecuzione dell'appalto, quale regolato dal presente capitolato.

L'A.S.L. NO si riserva quindi la più ampia facoltà di indagine e vigilanza e, conseguentemente, di provvedere all'applicazione delle sanzioni contrattuali, in qualsiasi momento, anche posteriore all'esecuzione delle prestazioni.

L'A.S.L. NO uniforma la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di comportamento generale (DPR n. 62 del 16.04.2013) e aziendale; il Fornitore è tenuto nei rapporti con l'Azienda a conformare la propria condotta a criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di comportamento aziendale, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell'A.S.L. NO di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e smi), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e nel verbale di cooperazione e coordinamento sottoscritto dai rappresentanti delle controparti.

Il Fornitore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 6) Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Nell'esecuzione dell'appalto il Fornitore impiegherà personale in possesso della necessaria qualificazione professionale, nel numero sufficiente a garantire la regolarità del servizio e l'impiegherà sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

Il Fornitore dovrà garantire, per tutta la durata del contratto e in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile per il corretto completo e puntuale espletamento del servizio in parola,

provvedendo ad eventuali assenze con l'immediata sostituzione.

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale impiegato nell'appalto derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le norme relative all'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili, nonché quanto previsto dalla Legge 81/2008.

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali il contratto collettivo di lavoro nazionale e territoriale di miglior favore in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dal Fornitore anche in maniera prevalente, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni e in genere da altro contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per le rispettive categorie, anche se il Fornitore non aderisce alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Considerato che il Fornitore subentra ad un altro Appaltatore nella gestione del servizio, l'Aggiudicatario – a prescindere dalla sua configurazione giuridica (Impresa individuale, Società Commerciale, Cooperativa, Consorzio) – ha l'obbligo di riassorbire, nel proprio organico con carattere di continuità, a condizioni normative e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, senza periodo di prova con riconoscimento dell'anzianità economica maturata e maturanda, il personale già operante nel precedente appalto, secondo quanto previsto dalla D.G.R. Regione Piemonte n. 13-3370 del 30.05.2016 ad oggetto "Approvazione dello schema di controllo d'intesa con le Organizzazioni Sindacali recante linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi e direttive volte alla sua attuazione".

Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento del subentro, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva.

Il personale esterno, dipendente all'attuale Fornitore ed impiegato nelle attività oggetto dell'appalto, è indicato all'art. 24 "Clausola sociale e altre condizioni particolari di contratto" del Disciplinare di gara.

Il Fornitore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'A.S.L. NO, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Tutti i lavoratori devono essere assicurati presso l'INAIL o comunque presso il rispettivo istituto competente contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS o comunque presso il rispettivo istituto competente, per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

All'uopo si precisa che il Fornitore deve trasmettere all'A.S.L. NO l'elenco nominativo del personale impiegato per l'esecuzione del presente appalto, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Istituti sopra citati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi.

L'A.S.L. NO si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati l'avvenuta aggiudicazione del presente appalto, nonché richiedere ai predetti Enti la dichiarazione dell'osservanza degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m., a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

L'A.S.L. NO si riserva la facoltà di richiedere, nel corso dell'esecuzione del contratto, ogni qualsivoglia documento atto a comprovare l'avvenuta liquidazione delle spettanze retributive e degli oneri contributivi.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si fornisce l'elenco della documentazione che potrebbe essere richiesta: Contratto Individuale di Lavoro applicato e copia della comunicazione al Centro per l'impiego dell'avvenuta assunzione; Libro Unico del Lavoro (LUL); UNIEMENS denuncia contributiva aziendale mensile; Dichiarazione relativa all'inquadramento INAIL e dichiarazione relativa al tasso di rischio adottato.

Art. 7) Obblighi di riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di

utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, è prevista la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'A.S.L. NO.

Art. 8) Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'A.S.L. NO tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il Fornitore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato d.lgs. 196/2003, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

Il Fornitore si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito “Garante”);
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/03 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27/11/2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.

Art. 9) Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

Il Fornitore nell'esecuzione del presente contratto assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione committente e/o terzi.

Il Fornitore assume, altresì, in proprio, ogni responsabilità per qualsiasi danno causato ad operatori economici in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione del servizio.

E' obbligo del Fornitore stipulare una polizza assicurativa per Responsabilità Civile professionale verso Terzi (RCT) e per Responsabilità civile verso il prestatore di lavoro (RCO), derivante dall'esecuzione delle

prestazioni contrattuali per un massimale unico di € 5.000.000,00 (cinquemilioni) con validità dalla data del Contratto e per tutta la durata dello stesso, fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.

La polizza dovrà tenere indenne l'A.S.L. NO da ogni rischio relativo ad ogni fase del presente appalto, incluso ogni rischio in qualsiasi modo derivante dalla fornitura e successivo utilizzo di tutte le apparecchiature, nonché di qualunque tipologia di beni o prodotti, consegnati dal Fornitore secondo quanto previsto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Il Fornitore dovrà altresì assicurare le apparecchiature fornite contro ogni rischio (anche per fatto doloso o vandalico) che comporti la perdita, il deterioramento o l'impossibilità di funzionamento delle medesime. Qualora si verificano gli eventi sopra descritti, il Fornitore dovrà sostituire, riparare, ripristinare le apparecchiature, senza alcun onere o spesa, per l'A.S.L.

Naturalmente, il Fornitore né risponde né dovrà assicurare i danni ascrivibili a comportamento colpevole dell'A.S.L. (dipendenti e/o agenti di quest'ultimo).

La polizza deve essere stipulata a favore dell'A.S.L. NO ai sensi dell'art. 1891 del C.C.

Verrà espressamente prevista da parte della compagnia di assicurazione la rinuncia al diritto di rivalsa, a qualsiasi modo, verso l'Amministrazione committente e/o loro dipendenti, collaboratori ed incaricati.

In ogni caso si conviene e si precisa che il Fornitore sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.

La stipula di questa polizza non esonera in alcun modo il Fornitore dalla sua piena e diretta responsabilità per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni dallo stesso assunte con il contratto, come specificate nella documentazione di gara.

Nel caso in cui l'aggiudicatario del servizio sia un R.T.I., la copertura assicurativa dovrà essere presentata con un'unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

Ogni onere di polizza deve intendersi ad esclusivo carico del Fornitore e compensato nei corrispettivi contrattuali.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Fornitore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attiva, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi

previsti dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni), mentre la durata può coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 10) Subappalto

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

ovvero

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Per le prestazioni rese in subappalto, l'A.S.L. NO provvederà a effettuare il relativo pagamento al Fornitore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art. 105, comma 13, del Codice.

In caso di pagamenti effettuati al Fornitore, quest'ultimo dovrà trasmettere all'A.S.L. NO, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.

Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l'A.S.L. NO sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'A.S.L. NO o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il Fornitore deposita presso l'A.S.L. NO il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il Fornitore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto il Fornitore trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'A.S.L. NO non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, l'A.S.L. NO procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il Fornitore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

Nel caso in cui il Fornitore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'A.S.L. NO, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;

- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Il Fornitore deve inoltre comunicare all'A.S.L. NO le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'A.S.L. NO, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.S.L. NO da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'A.S.L. NO inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'A.S.L. medesima. In tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'A.S.L. NO, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 105 comma 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'A.S.L. NO può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 11) Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'A.S.L. NO.

L'A.S.L. NO verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'A.S.L. NO, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'A.S.L. NO, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione

dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Fornitore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Fornitore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

Art. 12) Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Fornitore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € _____ (_____), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'A.S.L. NO.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'A.S.L. NO, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'A.S.L. NO qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Fornitore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Fornitore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

L'Amministrazione committente ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 9 del presente contratto.

Art. 13) Recesso

L'A.S.L. NO ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione committente.

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Per quanto non espressamente previsto, trova applicazione l'art. 109 del Codice.

Art. 14) Recesso per giusta causa

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'A.S.L. NO che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa Amministrazione committente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 15) Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al Fornitore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice. Il Fornitore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 comma 13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione committente. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG della presente procedura al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Fornitore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'A.S.L. NO al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 16) Risoluzione per inadempimento

L'A.S.L. NO si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore. In tal caso l'A.S.L. NO ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'A.S.L. NO, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nei seguenti casi:

- a. reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ASL NO;
- d. nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni dell'appalto e limitazione della responsabilità (art. 5);

obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 7); responsabilità per infortuni e danni (art. 9); subappalto (art. 10); obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 11); cauzione definitiva (art. 12); Patto di integrità (art. 23).

Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza del Fornitore).

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Nei casi di esito negativo del collaudo e di inadempienze del soggetto aggiudicatario, le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a dieci giorni, assegnato dall'A.S.L. NO per porre fine all'inadempimento, quest'ultima ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, incamerando la cauzione, nonché di procedere all'esecuzione in danno.

Restano fermi l'applicazione del risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Se la risoluzione viene dichiarata quando le apparecchiature siano già state consegnate e queste non siano ritirate dal soggetto aggiudicatario nel termine assegnato dall'Amministrazione, quest'ultima è liberata da ogni obbligo di custodia e può depositare le apparecchiature, a spese e a rischio dello stesso (soggetto aggiudicatario), in un locale di pubblico deposito o in altro locale idoneo.

In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore si impegnerà a fornire all'A.S.L. NO tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'A.S.L. NO interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 17) Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

L'A.S.L. NO procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'A.S.L. NO potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.

L'A.S.L. NO può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 comma 1 del Codice.

Il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 18) Penali

Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penali di cui all'art. 19 "Penalità" del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) e il 5‰ (cinquepermille) dell'importo contrattuale, I.V.A. ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al Fornitore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Direttore nel termine massimo di quindici giorni dalla contestazione. Qualora l'Amministrazione committente ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'A.S.L. NO provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 19) Fallimento del Fornitore e morte del titolare

Il fallimento del Fornitore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora il Fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'A.S.L. NO proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'A.S.L. NO interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 20) Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

L'A.S.L. NO, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei casi previsti all'art. 21.10 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

Il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'A.S.L. NO, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non sia stata approvata dall'Amministrazione committente.

Art. 21) Direttore di esecuzione del contratto e Responsabile del servizio

L'A.S.L. NO nominerà il direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, l'A.S.L. NO, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con il Fornitore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell'A.S.L. NO, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'A.S.L. NO, nonché di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

Il Fornitore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto del Fornitore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Art. 22) Corrispettivi, fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo delle singole fatture, relative alla fornitura in locazione di tomografo con intensità di campo pari a 1,5T, di apparecchiature amagnetiche ancillari con servizi ed opere accessorie, verrà determinato sulla base dei canoni mensili offerti in sede di gara.

Per periodi inferiori al mese, i canoni saranno determinati a partire dai giorni naturali e consecutivi di effettiva erogazione, attribuendo agli stessi un valore pari ad un trecentosessantacinquesimo del canone annuale.

Il corrispettivo delle singole fatture, relative al servizio di prestazioni diagnostiche con Risonanza Magnetica, verrà determinato sulla base dello sconto percentuale offerto in riferimento al Tariffario Regionale.

I predetti corrispettivi si riferiscono a forniture e servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Le fatture periodiche mensili posticipate da prodursi da parte del Fornitore, dovranno riferirsi esclusivamente al periodo, alle forniture ed ai servizi effettivamente prestati ed accertati dall'A.S.L.

Il formato delle fatture, per la loro ricevibilità, dovrà essere conforme a quanto previsto dall'allegato A del D.M. 55/2013 e dall'art. 25 del D.L. 66/2014 (inserimento in fattura dei codici CIG).

Sul sito internet www.fatturapa.gov.it sono reperibili tutte le informazioni in materia di fatturazione elettronica nei confronti della P.A.

Le fatture dovranno essere intestate e spedite all'A.S.L. NO. Il Codice Univoco Ufficio per l'invio delle fatture elettroniche all'A.S.L. NO è il seguente: W4RK2S.

L'importo delle fatture verrà bonificato dall' A.S.L. NO sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore, presso _____, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN_____.

Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico sono a carico del Fornitore.

Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall'A.S.L. NO in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, previo accertamento che la prestazione sia stata effettuata nei termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nella documentazione contrattuale ed acquisizione del DURC.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), l'A.S.L. NO provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze

accertate mediante il DURC verrà disposto dall'A.S.L. NO direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, l'A.S.L. NO invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'A.S.L. NO paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Premesso che i Concorrenti sono operatori economici, esperti nel settore delle forniture ad aziende sanitarie ed ospedaliere e conseguentemente sono a conoscenza: sia del sistema di finanziamento di queste ultime e sia anche della prassi dei rapporti tra le Aziende sanitarie ed ospedaliere nazionali e regionali ed i propri Fornitori; si definiscono i seguenti termini di pagamento delle prestazioni contrattuali.

I termini di pagamento e gli effetti dell'inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D. Lgs. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012 con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione ed, in particolare, per gli "enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria" (60 giorni dalla data della accettazione e/o verifica – art. 4 comma 2, lett. d stessa decreto).

Per quanto concerne i tempi della procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto, si prevede il termine di 30 giorni dalla consegna della merce e/o dalla prestazione del servizio.

Le parti concordano, inoltre, che il termine di pagamento decorra dalla data di ricezione della "fattura" da parte dell'A.S.L. NO (o da data successiva, nei casi previsti dal D. Lgs. 231/2002) e che il pagamento si consideri effettuato nella data di emissione del mandato di pagamento.

Le parti, in deroga alle disposizioni del D. Lgs. n. 231 del 09.10.2002, concordano convenzionalmente che il saggio d'interesse per ritardato pagamento è fissato nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'A.S.L. NO, interrompere le prestazioni previste dal presente contratto.

In caso di contestazioni di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dall'atto di definizione della vertenza.

Qualora il Soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.

A seguito di formale richiesta di tutte le imprese raggruppate, potrà essere concessa deroga alla regola suesposta.

Di contro la fatturazione, per gli obblighi fiscali connessi, deve essere effettuata da ciascuna impresa.

Art. 23) Patto di integrità

Il Patto di Integrità (di seguito denominato anche Patto) costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell'A.S.L. NO nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n. 50/2016.

Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'A.S.L. NO e gli operatori economici di cui al punto che precede, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione consistente - tra l'altro - nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Il Fornitore assume l'obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi derivanti dal Patto di Integrità.

Art. 24) Foro competente

Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente il Foro di Novara.

Art. 25) Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 comma 14 del Codice e dell'articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

Il Fornitore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del Codice e del D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere all'A.S.L. NO le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a maggiore diffusione locale, per l'importo di € _____ (_____) IVA inclusa.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.